

Publicato il 10/03/2021

N. 00075/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00102/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 102 del 2021, proposto da

L.A.C. Lega per L'Abolizione della Caccia O.D.V., E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali Onlus, Lav Lega Anti Vivisezione, La Lupus in Fabula Organizzazione di Volontariato, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Ancona, via Bacarani 4;

contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Costanzi e Cecilia Maria Satta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ambito Territoriale di Caccia Ancona 2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Carmenati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Associazione Nazionale Libera Caccia Regionale Marche, Federazione Italiana della Caccia - FIDC -Marche, Comitato Federativo Arcicaccia Marche, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Osvaldo Lucciarini, Giovanni Fattorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1536 del 1 dicembre 2020 avente ad oggetto “Art. 19 della L.n. 157/92 e art. 25 della L.R. 7/95. Approvazione dei piani regionali di controllo dei Corvidi e della **Volpe**”, pubblicata sul B.U.R. Marche n.106 del 11/12/2020, con i relativi ALLEGATO A) “Piano regionale di controllo delle popolazioni di Corvidi” e ALLEGATO B) “Piano regionale di controllo della **Volpe**”;
- dei pareri ISPRA n. 43595 del 28/9/2020 avente ad oggetto “Piano di controllo della **Volpe** (*Vulpes vulpes*) nella Regione Marche, per il periodo 2020-2025”; n. 53404 del 16/11/2020 “Piano di controllo della **Volpe** (*Vulpes vulpes*) nella Regione Marche, per il periodo 2020-2025. Integrazioni”; n. 54047 del 19/11/2020 “Piano di controllo della **Volpe** (*Vulpes vulpes*) nella Regione Marche, per il periodo 2020-2025. Ulteriori integrazioni”; n. 53570 del 17/11/2020 “Piano quinquennale di controllo dei Corvidi in Regione Marche”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il Documento Istruttorio allegato alla presente delibera impugnata, i detti allegati e di tutti i pareri degli organi competenti, nonché disapplicazione dell'art. 25 comma 3 L.R. Marche 5-1-1995 n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”, previa proposizione da parte del Tribunale adito di questione di legittimità

costituzionale relativamente a detto articolo per le motivazioni sui cui si dirà nel prosieguo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche e dell'Ambito Territoriale di Caccia Ancona 2;

Visto l'atto di intervento *ad opponendum*;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- le sentenze della Corte Costituzionale richiamate nel primo motivo di ricorso si riferiscono a leggi regionali che contenevano previsioni confliggenti con la L. n. 157/1992, mentre nel caso di specie l'art. 25, comma 2, della L.R. Marche n. 7/1995 reca una disposizione perfettamente conforme alla norma statale di principio (“...*Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante cattura, ovvero, qualora l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale verifici l'inefficacia degli altri metodi, mediante piani di abbattimento...*”);
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 160/2020, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, commi 2-*bis*, ultimo periodo, e 3, della L.R. n. 7/1995, sollevata da questo Tribunale con ordinanza n. 251/2019. L'eventuale riproposizione della questione di legittimità costituzionale richiede valutazioni approfondite, possibili solo nella sede di merito;
- I.S.P.R.A. ha reso parere favorevole su entrambi i piani di controllo contestati in questa sede;

- in ogni caso, come risulta chiaramente dal § 5.3.3. del piano di controllo dei corvidi e dai § 4.4.3. e s. del piano di controllo della **volpe**, i provvedimenti impugnati non sono suscettibili di immediata attuazione;
- la domanda cautelare va dunque respinta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare e compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 con l'intervento dei sottoindicati magistrati (collegati da remoto):

Sergio Conti, Presidente

Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

Giovanni Ruiu, Consigliere

L'ESTENSORE
Tommaso Capitanio

IL PRESIDENTE
Sergio Conti

IL SEGRETARIO